



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 311**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

---

Il giorno 06.12.2021 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Presenti:sindaco | <b>Ianeselli Franco</b>      |
| vicesindaco      | <b>Stanchina Roberto</b>     |
| assessore        | <b>Baggia Monica</b>         |
| e assessori      | <b>Bozzarelli Elisabetta</b> |
|                  | <b>Facchin Ezio</b>          |
|                  | <b>Franzoia Mariachiara</b>  |
|                  | <b>Maule Chiara</b>          |
|                  | <b>Panetta Salvatore</b>     |

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/345 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto l'art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui a tale comma e ai commi da 817 a 836, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province (cosiddetto "canone unico patrimoniale");

visto inoltre l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale);

richiamata la deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, con la quale, in attuazione delle sopracitate disposizioni normative, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, corredato agli Allegati parte integrante "A" (Diffusione messaggi pubblicitari categoria speciale), "B" (Occupazione suolo pubblico classificazione delle strade) e "C" (Canone mercatale fasce tariffarie) - di seguito "Regolamento";

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, con la quale, a seguito dell'adozione del citato testo regolamentare, sono state approvate:

- le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale) per l'anno 2021, costituite:
  - a) dalle "TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" (Allegato A);
  - b) dalle "TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e "TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO" (Allegato B);
- le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale) per l'anno 2021, costituite dalle "TARIFFE CANONE MERCATALE" (Allegato C);

dato atto che il Regolamento è stato recentemente modificato con deliberazione consiliare 11.11.2021 n. 158;

considerato che tra le modifiche apportate vi è la previsione di una nuova esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a favore delle infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogano energia di provenienza certificata;

considerato che tale esenzione viene introdotta nell'esercizio della facoltà riconosciuta ai Comuni in relazione a tali occupazioni, come previsto dall'art. 57, comma 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020;

dato atto che tale esenzione è circoscritta ai casi di erogazione di energia di provenienza certificata e che in caso di erogazione di energia di provenienza non certificata il canone patrimoniale (occupazione spazi ed aree pubbliche) risulta dovuto;

richiamate le verifiche compiute dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali con riguardo ad alcuni comuni che hanno già approvato tariffe analoghe, al fine di individuare, a titolo comparativo, le scelte operate dalle altre Amministrazioni;

appurato che, in linea generale, i Comuni analizzati hanno ritenuto di applicare a tali

occupazioni la tariffa base dai medesimi approvata, corrispondente al coefficiente moltiplicatore 1; vista la nota prot. n. 312499 di data 26.11.2021 con la quale il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, tenuto conto dell'istruttoria condotta dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, condivide la proposta di introdurre la fattispecie tariffaria per quanto riguarda le "infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza non certificata", applicando a tale nuova fattispecie tariffaria il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico 1, con conseguente definizione degli importi annuali a m<sup>2</sup> pari a euro 60,00 in prima categoria, euro 51,00 in seconda categoria, euro 45,90 in terza categoria, euro 41,31 in quarta categoria ed euro 37,18 in quinta categoria;

ritenuto, conseguentemente, che la previsione di tale nuova tipologia di occupazione, con relativo coefficiente moltiplicatore e tariffe comporta l'integrazione dell'Allegato B della citata deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79;

richiamato l'Allegato A "tariffe canone diffusione messaggi pubblicitari" e "tariffe canone sulle pubbliche affissioni" della citata deliberazione della giunta comunale 15.04.2021 n. 79 ed in particolare la sezione "incrementi tariffari per impianti pubblicitari collocati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio";

dato atto che tale integrazione si applica anche agli impianti collocati temporaneamente su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e che, in tale evenienza, l'individuazione dell'integrazione è da intendersi riferita all'occupazione del suolo, riferendosi l'occupazione del sottosuolo esclusivamente alle occupazioni di tipo permanente;

ritenuto, pertanto, di integrare la locuzione "Per gli impianti pubblicitari con occupazione del sottosuolo:" con l'indicazione anche del "suolo";

vista la sezione 5.2 del medesimo Allegato A, nella quale sono indicati, rispettivamente, il coefficiente moltiplicatore e la tariffa riferita alla pubblicità effettuata con striscioni e mezzi simili che attraversano strade e piazze, in categoria speciale;

richiamato l'art. 13, punto 4., lettera a) del Regolamento ai sensi del quale la tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è maggiorata "del centocinquanta per cento per la pubblicità effettuata nella categoria speciale, limitatamente alla diffusione di messaggi a carattere commerciale. E' esclusa da tale maggiorazione la pubblicità effettuata con veicoli e aeromobili.";

rilevato che le tariffe relative a tale Allegato A sono state elaborate con il supporto del concessionario per la riscossione della pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, I.C.A. S.r.l., e che il medesimo ha segnalato l'erronea quantificazione del coefficiente moltiplicatore della citata tariffa e della conseguente tariffa;

visto, in particolare, che, per errore materiale, il coefficiente è stato quantificato in misura inferiore al 150%, così come la tariffa, e che risulta pertanto necessario procedere alla correzione dell'attuale coefficiente "43,277" con il coefficiente "45,600" e dell'attuale tariffa "56,26" con la tariffa "59,28";

richiamato l'Allegato C "TARIFFE CANONE MERCATALE" della citata deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021, n. 79 ed in particolare il capoverso "Per occupazioni inferiori alle 9 ore su base giornaliera, l'individuazione della tariffa oraria avviene suddividendo per 9 la tariffa totale giornaliera della fascia di riferimento moltiplicata per le ore effettive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 843 della Legge 27.12.2019 n. 160." in calce a tale allegato;

considerato che l'individuazione della tariffa oraria, come prevista dall'art. 1, comma 843 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è risultata controversa e fonte di dubbi applicativi da parte delle varie Amministrazioni comunali;

richiamata la risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 luglio 2021 quale risposta fornita dal citato Ministero ad un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, in ordine "alla corretta interpretazione del citato comma 843, laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.";

appurato che tale risoluzione chiarisce che la tariffa oraria si ricava dalla tariffa base frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 ore e che tale chiarimento si pone in controtendenza con l'interpretazione data in linea generale dai Comuni, Comune di Trento compreso;

ritenuto, conseguentemente, di recepire quanto chiarito dalla citata risoluzione e

quindi di adeguare il capoverso sopra indicato, riportato in calce all'Allegato C della citata deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, e quindi di sostituire il citato capoverso con il seguente: Gli importi indicati nella colonna "Tariffa Giornaliera Canone Mercatale" corrispondono al prodotto della moltiplicazione tra la tariffa oraria (tariffa standard divisa per le 24 ore) e le ore di durata dei mercati elencati in ciascuna fascia tariffaria.;

dato atto che tale diversa interpretazione da parte del Ministero incide sull'entità delle tariffe approvate, determinandone una generale diminuzione;

richiamato, l'art. 69, comma 1 del Regolamento ai sensi del quale "Il canone mercatale congloba il canone di posteggio di cui all'articolo 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale" e ss. mm. e ii., i cui indirizzi applicativi sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e ss.mm. e ii., istituito dal Comune con delibera consiliare 28.06.2016 n. 89, la cui disciplina confluisce ora nel presente regolamento ai sensi della medesima deliberazione della Giunta provinciale. ";

considerato che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013 n. 1881 e s.m. e i., la determinazione del canone di posteggio è commisurata alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati;

dato atto che tra le citate spese, come indicate dalla medesima deliberazione, sono previste, tra le altre, l'apprestamento della segnaletica, il posizionamento di transenne e dispositivi di protezione;

appurato che a seguito della crisi epidemiologica da COVID- 19 si è reso necessario potenziare il servizio di controllo nei mercati e nei posteggi isolati, ponendo l'attenzione sull'uso obbligatorio della mascherina protettiva da parte di esercenti e clienti e sul presidio finalizzato ad evitare assembramenti, oltre che garantire il posizionamento di transenne per veicolare il flusso in entrata e in uscita dai mercati, con particolare riguardo ai mercati più affollati quali i mercati saltuari;

dato atto che, visto il protrarsi di tale crisi, tali ulteriori servizi e le risorse messe a disposizione per la loro attivazione, saranno garantiti anche per l'anno 2022;

ritenuto, conseguentemente, che la determinazione del canone di posteggio, essendo commisurata alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati, come disposto dalla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013 n. 1881 e s.m. e i. e come indicati nel Regolamento, debba tener conto anche di tali costi ulteriori ed aggiuntivi che l'Amministrazione deve sostenere per garantire il regolare svolgimento;

dato atto che il combinato disposto delle nuove tariffe del canone mercatale conseguenti ai chiarimenti forniti dalla citata risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 luglio 2021 e delle nuove tariffe del canone di posteggio conseguenti ai maggiori servizi garantiti ai mercati e ai posteggi isolati, determinano la modifica di tutti i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico e delle relative tariffe indicate all'Allegato C della citata deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, fatta eccezione per quelli relativi ai mercati di fascia 6 e 8;

appurato che tale operazione consente di poter approvare le medesime tariffe in essere nell'anno 2021, garantendo, da un lato, l'invarianza di gettito per l'Amministrazione comunale e dall'altro, l'invarianza tariffaria per i citati esercenti;

richiamato il comma 5-ter dell'art. 40 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha introdotto il nuovo comma, l'831 - bis, alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che:

"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

dato atto che tale nuova disposizione normativa, oltre a definire le modalità di

applicazione del canone per le occupazioni con antenne per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio base, fissa un canone annuo a impianto, non modificabile dagli Enti locali, introducendo di fatto una sostanziale detassazione degli impianti in esame con conseguenti importanti perdite di gettito per i Comuni;

appurato, tuttavia, che si rende necessario un intervento del legislatore per meglio chiarire la portata di tale norma, anche in ordine alla sua decorrenza;

considerato che tale nuova disposizione normativa dovrà essere recepita in ambito regolamentare e tariffario, visto peraltro che nel sopra indicato Allegato B della deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, è prevista la fattispecie tariffaria "Stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare" con relative tariffe differenziate a seconda della zona di occupazione;

ritenuto, tuttavia, di rinviare la modifica del testo regolamentare e delle relative tariffe al momento in cui saranno chiariti i dubbi applicativi di tale nuova norma, considerato peraltro che, ad oggi, non risultano rilasciate dal Comune di Trento occupazioni di suolo pubblico di tale tipologia e che, pertanto, la medesima non risulta produttiva di effetti a livello di bilancio;

considerato peraltro che, ad eventuali nuove occupazioni di tale fattispecie che si dovessero realizzare nel corso dell'anno 2022, saranno direttamente applicate le disposizioni normative sopra indicate, non essendo peraltro prevista alcuna discrezionalità applicativa da parte dei Comuni;

rilevato che, fatta eccezione per la tariffa riferita alla pubblicità effettuata con striscioni e mezzi simili che attraversano strade e piazze, in categoria speciale, sopra indicata, nessuna variazione viene apportata alle tariffe in essere, le quali vengono pertanto confermate per l'anno 2022;

richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023, constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare la nuova fattispecie tariffaria "infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogano energia di provenienza non certificata", con coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico 1 e conseguenti tariffe, per l'anno 2022, pari a euro 60,00 in prima categoria, euro 51,00 in seconda categoria, euro 45,90 in terza categoria, euro 41,31 in quarta categoria ed euro 37,18 in quinta categoria, nell'ambito dell'Allegato B (TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO) della deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79;
2. di approvare i nuovi coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico e le conseguenti nuove tariffe per l'anno 2022 relativi all'allegato C (TARIFFE CANONE MERCATALE) della deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, fatta eccezione per quelli relativi ai mercati di fascia 6 e 8 che si intendono confermati;
3. di approvare le modificazioni e/o integrazioni indicate in premessa agli Allegati A (TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI e TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI), B (TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO e TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO) e C (TARIFFE CANONE MERCATALE) della deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, che si allegano, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Vicesegretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che le rimanenti tariffe indicate nelle tabelle tariffarie di cui al precedente punto 3., non modificate con il presente provvedimento, si intendono confermate anche per l'anno 2022.

Allegati parte integrante:

- Allegato A, B e C.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 06.12.2021

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 345 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 2 dicembre 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 345 / 2021**

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 02.12.2021